



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

pesaro@cna.it

Alla c.a. del sig. Guido Pesaro

e p.c.: all'ANACI

anaci@anaci.it

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 7 aprile 2016 con la quale codesta Confederazione ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008, che qui di seguito integralmente si riporta:

"...con la presente siamo a chiedere a codesto Ministero chiarimenti in merito all'abilitazione necessaria per l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore in quanto stanno sorgendo in varie realtà territoriali dei contenziosi tra le nostre imprese installatrici abilitate ai sensi della lett. c) comma 2 dell'art. 1 del DM 37/08 ed amministratori di condominio che sostengono, citando un parere del Centro Studi ANACI, che "l'impianto" di contabilizzazione del calore è un "impianto elettronico" e che pertanto tale attività sia di esclusiva competenza di chi possiede l'abilitazione alla lett. b).

Al di là del fatto che un sistema, e non un impianto, di contabilizzazione del calore si riassume in un dispositivo certamente elettronico, ma che va installato su un radiatore collegato ad un impianto termico, ancor prima di procedere all'installazione del dispositivo occorrerà probabilmente intervenire sull'impianto con il lavaggio ad esempio delle tubazioni per liberarle dalle impurità, con la predisposizione di eventuali filtri, con la possibile sostituzione della pompa con una più moderna a inverter a velocità variabile, etc., tutti interventi che chi non è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla lett. c) non può certamente effettuare.

Addirittura alcuni esperti consigliano di prevedere non solo l'installazione dei ripartitori sui caloriferi, ma anche il cambio della caldaia con una a condensazione, operazione evidentemente ad appannaggio di imprese abilitate alla lett. c).

A maggior sostegno della nostra tesi, si potrebbe citare l'esempio di un impianto di climatizzazione, consistente in una unità esterna e una o più unità interne collegate fra loro anche elettricamente da un cablaggio elettrico. Per installare il cablaggio elettrico non è certamente necessaria la lettera a) del DM 37/08 in quanto il cablaggio è inteso come funzionale alla macchina e non è considerato impianto elettrico.

Inoltre, riteniamo possano costituire degli utili precedenti cui riferirsi sia il parere dato da codesto Dicastero alla Camera di Commercio di Ravenna il 22.02.2012 avente come oggetto la tipologia di

Richiesta parere della CNA (sig. Guido Pesaro) su d.m.37-2008-a

CLASSIFICAZIONE: 15.06.01



abilitazione necessaria ai fini dell'installazione di impianti riscaldamento elettrico di cui al punto 1.20 (pag. 10) della Raccolta di pareri e circolari del MiSE sul DM 37/08, sia la circolare del Ministero n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b)''.

Al riguardo si concorda con codesta Confederazione in ordine alla questione in parola. Anche a parere di questa Amministrazione l'attività di installazione dei contabilizzatori e delle connesse valvole termostatiche (meccanismi di termoregolazione che vengono installati in ogni termosifone in presenza di contabilizzatori) deve considerarsi rientrante nell'attività di installazione dell'impianto di riscaldamento. Pertanto l'attività di installazione dei suddetti apparecchi resta di esclusivo appannaggio delle sole imprese abilitate all'esercizio dell'attività di cui alla lettera c, comma 1 dell'art.2 (*impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*), ancorché trattasi di abilitazione limitata ai soli *impianti di riscaldamento*.

La presente nota è inviata, in ogni caso, anche all'ANACI, per opportuna conoscenza e affinché possa, eventualmente, intervenire sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)